

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 73

presentata dai Consiglieri regionali
PIRAS - ENNAS - CANU - GIAGONI - MANCA Ignazio - MELE - SAIU

il 18 novembre 2019

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45
(Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Nell'alveo di un nuovo orientamento giurisprudenziale sulla tutela, valorizzazione e promozione del demanio con particolare interesse alle coste italiane, è intervenuto il legislatore statale che nella legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 675, e seguenti, rende anacronistico e superato quanto ora previsto nelle linee guida per la redazione del PUL datate 2010.

La legge statale, nelle more di una nuova norma di riordino del Demanio marittimo statale, estende di anni quindici le concessioni in essere, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Entro due anni dall'entrata in vigore della suddetta legge lo Stato dovrà emanare una nuova legge di riordino del Demanio marittimo statale.

Pertanto nelle more dell'emanazione della nuova legge di riordino del Demanio marittimo statale si ritiene necessario l'adeguamento della legge regionale di disciplina di settore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche della legge regionale n. 45 del 1989
(Piano di utilizzo dei litorali)

1. All'articolo 22 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 22 bis è così sostituito:

"3. Il PUL è redatto sulla base di atti di indirizzo e direttiva emanate dalla Giunta regionale, disciplina gli interventi volti alla realizzazione di strutture di facile rimozione in ambito turistico-ricreativo a servizio della balneazione, quali stabilimenti balneari e manufatti di facile rimozione, finalizzate all'esercizio di attività sportive e ludico-ricreative direttamente connesse all'uso e al godimento del mare, e manufatti di facile rimozione dedicati alla ristorazione, preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti, manufatti dedicati ai servizi igienici per normodotati e diversamente abili.";

b) il comma 5 è così sostituito:

"5. Il posizionamento delle strutture di facile rimozione disciplinate all'interno del PUL, o in assenza di esso, è ammesso nei litorali urbani e metropolitani senza limiti temporali per la durata del titolo della concessione demaniale marittima. Al di fuori dei litorali urbani e metropolitani il posizionamento delle strutture di facile rimozione finalizzate all'esercizio turistico-ricreative dedicate alle attività sportive e ludico ricreative direttamente connesse all'uso del mare, che comprendono anche attività di somministrazione di bevande e alimenti, direttamente funzionali all'attività è ammessa senza limiti temporali per la durata del titolo della concessione demaniale marittima; tali strutture sono compatibili con ogni destinazione di zona omogenea e non soggiacciono ai relativi parametri. Pertanto, qualora il titolare della concessione

demaniale marittima intenda mantenere e operare con la sua attività senza limiti temporali e comunque oltre i 244 giorni (1° marzo - 31 ottobre) su base annua mantenendo installati i manufatti dedicati, ha l'obbligo di dichiararlo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.";

- c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5 bis. Nelle more dell'emanazione della nuova legge di riordino del Demanio marittimo dello Stato le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 entrano in vigore a far data dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS). I comuni dotati di PUL devono adeguarsi alle nuove linee guida emanate dalla Regione in osservanza a quanto, in previsione, contenuto nella nuova legge di riordino del Demanio marittimo dello Stato. Fino a tale data e in assenza di PUL i titolari di strutture di facile rimozione dedicate al servizio turistico-ricreativo, servizi alla balneazione, preparazione e somministrazione di alimenti e bevande legittimamente autorizzate possono mantenere installate tali strutture senza limiti temporali come previsto dei precedenti commi.";
- d) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9 bis. Per quanto non disciplinato nei precedenti commi si rimanda al Codice della navigazione.".